

Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Art. 70

(Sperimentazione del voto e dello scrutinio elettronico)

1. In attesa dell'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico prevista dall'articolo 69, la Regione può prevedere l'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico in via sperimentale, in singole sezioni elettorali o in singoli comuni, fermo restando lo svolgimento delle operazioni stesse con le modalità tradizionali.